

VERSIONE PRECEDENTE	VERSIONE AGGIORNATA
ART. 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS. ALTRI CORRISPETTIVI	
<p>3.2 Prima del termine di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente, con nota in fattura, l'eventuale aggiornamento delle stesse; le nuove condizioni economiche avranno effetto decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente e comunque non prima dello scadere del periodo di applicabilità delle precedenti condizioni economiche. In mancanza di detta comunicazione, le condizioni economiche applicate si intendono prorogate finché il Fornitore non procederà ad aggiornarle inviandone comunicazione al Cliente indicandone anche il nuovo periodo di applicabilità; le nuove condizioni economiche avranno effetto decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente. In assenza di recesso si intenderanno accettate dal Cliente le nuove condizioni economiche. In caso di recesso comunicato direttamente dal Cliente e non per il tramite del nuovo fornitore scelto dal cliente stesso - e comunque nei casi in cui l'attivazione della fornitura da parte del nuovo fornitore non avvenga in tempi compatibili con l'efficacia del recesso - per quanto riguarda la fornitura di gas, Enel Energia applicherà le condizioni economiche stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas; per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, Enel Energia farà quanto di sua competenza perché l'esercente attivi il servizio di maggior tutela. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, esclusivamente al seguente indirizzo: Casella Postale 8080 – 85100 Potenza. La comunicazione di recesso potrà in alternativa essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: gestione_trader@pec.enel.it. Comunicazioni inoltrate a indirizzi diversi si intenderanno come non ricevute ai fini del rispetto del termine di decadenza o dei termini di preavviso, anche in relazione a quanto previsto al precedente comma 2.10. In occasione della scadenza di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche, il Fornitore si riserva eventualmente di chiedere al Cliente di adeguare le garanzie di pagamento.</p>	<p>3.2 Il Fornitore può comunicare al Cliente le condizioni economiche che troveranno applicazione allo scadere del periodo di validità delle precedenti, indicato nelle CTE o nelle successive Comunicazioni di rinnovo (come di seguito definite). Il Cliente riceverà la comunicazione contenente le nuove condizioni economiche ("Comunicazione di rinnovo") in forma scritta con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di efficacia delle stesse. Tale preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, da parte del Cliente, della Comunicazione di rinnovo che, fatta salva prova contraria, si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da Enel Energia. Il Cliente può recedere dal Contratto, entro i termini indicati nella Comunicazione di rinnovo, se non intende accettare le nuove condizioni economiche proposte. Per le modalità mediante le quali il Cliente può esercitare il diritto di recesso si rimanda all'art. 2.8 delle presenti CGF. In tal caso, fino all'acquisizione del Sito da parte del nuovo fornitore, al Cliente saranno applicate le nuove condizioni economiche indicate nella Comunicazione di rinnovo. In assenza di recesso entro la data indicata nella suddetta Comunicazione di rinnovo, le nuove condizioni economiche si considerano accettate dal Cliente e troveranno applicazione per il periodo indicato nella Comunicazione di rinnovo. Se allo scadere del periodo di validità delle condizioni indicate nelle CTE o nelle successive Comunicazioni di rinnovo il Fornitore non ha comunicato alcuna variazione delle condizioni vigenti, le stesse si intendono tacitamente prorogate di quattro mesi in quattro mesi. Per le modalità di invio da parte di Enel Energia della Comunicazione di rinnovo, si rimanda a quanto previsto dall'art. 15.4.</p>
ART. 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS. ALTRI CORRISPETTIVI	
<p>3.3 Per la fornitura di gas il prezzo indicato è stabilito considerando un gas fornito con PCS pari a 38,52 MJ/Smc. Il corrispettivo effettivamente applicato viene adeguato in funzione del valore del medesimo parametro PCS (come quantificato dall'AEEG) per l'impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura.</p> <p>Per la fornitura di energia elettrica, oltre ai corrispettivi per l'energia fornita di cui alle CTE, al Cliente verranno fatturati:</p> <p>a) i corrispettivi per il servizio di trasmissione e distribuzione e misura nonché le componenti A, UC e MCT previste per i clienti del mercato libero di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del distributore competente;</p> <p>b) i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento con l'esclusione di quelli previsti per lo sbilanciamento, in conformità a quanto previsto dalla Delibera n. 111/06 dell'AEEG contenente "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.Lgs. 16.3.1999 n. 79" e successive modifiche e integrazioni; detti corrispettivi sono applicati anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione quantificate in base al fattore fissato nella tabella 17 colonna A, di cui all'allegato 1 della Delibera 350/07 dell'AEEG "Modificazioni alle disposizioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06 e della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 novembre 2004, n. 205/04" e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>c) un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo commisurato al valore del corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita) previsto dalla delibera 156/07 dell'AEEG, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente; per le sole forniture relative a siti in Media tensione per usi diversi da pubblica illuminazione, tale corrispettivo non è dovuto in quanto di esso tiene conto il prezzo energia;</p> <p>d) un ulteriore eventuale corrispettivo determinato dal Fornitore dividendo il corrispettivo di sbilanciamento dallo stesso sopportato per l'energia prelevata comprensiva delle perdite, nel secondo mese precedente a quello di fornitura presso tutti i Siti nella sua titolarità in qualità di utente del dispacciamento, e moltiplicando il valore ottenuto per i kWh di energia prelevata, comprensiva delle perdite, dal Cliente nel mese di fornitura;</p> <p>e) per le sole forniture relative a siti in bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione un ulteriore eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) di importo pari a quanto previsto dalla delibera ARG/elt 107/09 e successive modifiche ed integrazioni limitatamente ai casi previsti per la sua applicazione all'art33 della medesima delibera;</p>	<p>3.3 Per la fornitura di energia elettrica, il corrispettivo di dispacciamento, il corrispettivo a copertura degli oneri di approvvigionamento della capacità e il corrispettivo di sbilanciamento sono applicati come di seguito indicato:</p> <p>a. il corrispettivo di dispacciamento come definito dall'art. 24 del Testo Integrato del Settlement (TIS, Allegato A della delibera ARERA n. 107/2009/ARG/elt e smi) e come calcolato e pubblicato da TERNA;</p> <p>b. il corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità come definito dall'art. 23 bis del TIS e valorizzato ai sensi dell'art. 34.9 del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (TIV, allegato A della delibera ARERA n. 208/2022/R/eeI e successivi aggiornamenti); tale corrispettivo è aggiornato trimestralmente da ARERA;</p> <p>c. la componente di sbilanciamento calcolata mensilmente è pari al 1% dei valori consuntivi medi aritmetici del Prezzo Unico Nazionale (PUN), espressi in Euro/kWh, così come pubblicato sul sito internet del Gestore dei Mercati Energetici (GME). Il valore massimo raggiunto dalla media aritmetica mensile del PUN di cui sopra nel corso dei dodici mesi consuntivi riferiti al periodo gennaio-dicembre 2023 è stato raggiunto nel mese di gennaio 2023 in cui tale valore, al netto delle perdite di rete, è stato pari a 0,17449 €/kWh (iva ed imposte escluse).</p> <p>Saranno applicati, inoltre, sulla base della tipologia del cliente, il "corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia" (art. 25 bis del TIS) o il "corrispettivo di reintegrazione oneri tutele gradualmente per le piccole imprese" (art. 25 ter del TIS).</p> <p>Ai fini della fatturazione, verranno aggiunte ai suddetti corrispettivi le perdite di rete, sulla base della tensione del sito secondo quanto determinato da Arera nel TIS. Per un cliente tipo con consumo annuo pari a 10.000 kWh e alimentato in Bassa Tensione, con riferimento al mese di dicembre 2023 al lordo delle perdite di rete, la variazione legata ai corrispettivi di cui sopra è pari a +12,7€ (iva ed imposte escluse) per un intero anno, rispetto alla spesa annua precedente.</p> <p>Eventuali modifiche dei suddetti corrispettivi imposte da leggi o provvedimenti delle autorità competenti sono automaticamente recepiti.</p> <p>Gli aggiornamenti di tutti i corrispettivi di cui sopra saranno comunicati in fattura.</p>

VERSIONE PRECEDENTE	VERSIONE AGGIORNATA
<p>f) qualora in relazione all'energia oggetto della presente offerta sussistessero a carico del Fornitore o dell'utente del dispacciamento in prelievo oneri relativi all'incentivazione delle fonti rinnovabili, quali ad esempio oneri inerenti l'acquisto di certificati verdi, il Fornitore si riserva di applicare all'energia prelevata ed alle relative perdite di rete un ulteriore corrispettivo calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d'obbligo imposta al Fornitore per il prezzo di riferimento dei certificati verdi definito dal Gestore dei Servizi Energetici ("GSE"), noto al momento della fatturazione, inclusivo di eventuali oneri di transazione;</p> <p>g) eventuali corrispettivi applicati, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del Cliente per pregresse forniture di energia elettrica o gas.</p>	<p>Resta ferma l'applicazione degli ulteriori corrispettivi indicati nelle CTE e nelle successive Comunicazioni di rinnovo. Allo scadere del periodo di validità delle condizioni economiche indicato all'interno delle CTE o nelle successive Comunicazioni di rinnovo, Enel Energia potrà comunicare la variazione anche dei corrispettivi di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 3.2.</p>
<p>ART. 13 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</p>	
<p>12.6 Fermo restando il risarcimento del maggior danno, in tutti i casi di morosità e/o di sospensione della fornitura e risoluzione del Contratto (anche se relativi solo ad una delle forniture), per le relative prestazioni amministrative e commerciali il Fornitore addebiterà al Cliente un importo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 euro, iva esclusa, per l'invio dei solleciti di pagamento; - 23 euro, iva esclusa, per ciascuna operazione di sospensione e disattivazione e di eventuale riattivazione della fornitura; - 40 euro (iva esclusa) per ciascuna operazione di diffida di pagamento (a esclusione dei condomini, enti morali e pubbliche amministrazioni). <p>Eventuali variazioni saranno comunicate secondo quanto previsto nel presente contratto in relazione al rinnovo delle condizioni economiche.</p>	<p>12.6 Fermo restando il risarcimento del maggior danno, in tutti i casi di morosità e/o sospensione della fornitura e di risoluzione del Contratto (anche se relativi solo a una delle forniture), per le relative prestazioni amministrative e commerciali il Fornitore addebiterà al Cliente un importo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2,00 euro (iva esclusa) per l'invio del primo sollecito di pagamento nell'anno solare; - 4,00 euro (iva esclusa) per l'invio di tutti i solleciti di pagamento successivi al primo, inviati nel medesimo anno solare per la medesima fornitura; - 40,00 euro (iva esclusa) per ciascuna operazione di diffida di pagamento (a esclusione dei condomini, enti morali e pubbliche amministrazioni cui verrà applicato un importo di 23 euro iva esclusa); - 23,00 euro (iva esclusa) per ciascuna operazione di sospensione e disattivazione e di eventuale riattivazione della fornitura. Eventuali variazioni saranno comunicate secondo quanto previsto nel presente contratto in relazione al rinnovo delle condizioni economiche. <p>Il Fornitore si riserva altresì di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi, con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come determinati nelle presenti CGF, nonché delle spese e costi bancari, oneri legali giudiziali e stragiudiziali, ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti.</p>
<p>ART. 15 - COMUNICAZIONI</p>	
<p>15.1 Fermo restando il rispetto di specifiche modalità previste nel Contratto, tutte le comunicazioni relative allo stesso devono essere fatte per iscritto, contenere il codice contratto riportato nel MdA ed essere inviate a mezzo posta al Fornitore, alla casella postale 8080 85100 Potenza (PZ) se inviate a mezzo posta, al numero verde 800 997 8736 se inviate a mezzo fax, o all'indirizzo comunicazionicienti@enelenergia.it se inviate a mezzo posta elettronica.</p>	<p>15.1 Per informazioni il Cliente ha a disposizione: il Servizio Clienti al numero verde 800 900 860, i canali digitali (ad es. sito web enel.it) e la Casella Postale 8080 – 85100 Potenza PZ. I canali di contatto sono comunque indicati in bolletta e sul sito web.</p> <p>15.2 Eventuali reclami possono essere inviati via web dal sito enel.it compilando l'apposito modulo o per posta scrivendo alla Casella Postale di cui sopra. Nel reclamo il Cliente deve riportare almeno i seguenti dati: a) il nome ed il cognome; b) l'indirizzo di fornitura; c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi); e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente; f) una breve descrizione dei fatti contestati.</p> <p>15.3 Le comunicazioni di recesso per cessazione della fornitura di luce o gas dovranno essere inviate con raccomandata alla suddetta Casella Postale.</p> <p>15.4 Le comunicazioni da parte di Enel Energia relative alla fornitura, comprese quelle di tipo amministrativo e di recupero del credito, nonché relative alle variazioni contrattuali e di rinnovo ai sensi dell'art. 3.2 delle CGF, potranno essere inviate alternativamente tramite mail, PEC, SMS, WhatsApp, lettera cartacea, nota in fattura o notificate con inserimento delle stesse nell'Area Clienti di Enel Energia, fermo restando quanto espressamente previsto e/o vietato dalla normativa e regolazione di settore. Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti dei recapiti forniti al momento della conclusione del Contratto o successivamente. Nel caso in cui il Cliente non comunichi l'aggiornamento dei propri recapiti, il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per l'eventuale mancata ricezione delle comunicazioni.</p> <p>15.5 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.</p>